



Città di Alife
Piazza della Liberazione numero 2

ORDINANZA N. 2 DEL 16/04/2026

OGGETTO: ordinanza decoro urbano, manutenzione vegetazione e regimazione delle acque meteoriche

IL SINDACO

RILEVATO che ai bordi delle strade comunali è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di erbacce, arbusti, piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e/o verso i marciapiedi invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso degli stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

RITENUTO necessario salvaguardare la funzionalità dei fossi, delle cunette e delle banchine stradali per la corretta raccolta e deflusso delle acque provenienti da zone e terreni attigui/confinanti; **CONSIDERATO** che tali inosservanze costituiscono un potenziale e grave pericolo alla circolazione dei veicoli ed al transito ciclabile e pedonale;

RITENUTO indispensabile sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere necessari interventi di pulizia e manutenzione delle predette aree che risultano in stato di abbandono e incuria;

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada);

Visti gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del R.D. 16/03/1942, n. 262 (Codice Civile);

Visti gli artt. 449 e 650 del R.D. 19/10/1930 n. 1398 (Codice Penale);

Vista la Legge 21/11/2000 n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi);

Visto il capo III di cui al D.lgs. 08/03/2006 n.139;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL)

ORDINA

A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di:

- Immobili, terreni edificabili e non, terreni incolti o coltivati siti nel centro abitato e al di fuori di esso, comunque all'interno del territorio comunale;
- Di aree verdi e di aree pertinenziali gli stabili civili;
- Di aree non edificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto

DI PROVVEDERE immediatamente e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente:

1. AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

- Invadono e si protendono oltre i limiti della proprietà privata verso strade, piazze pubbliche e marciapiedi nonché sui parcheggi pubblici o di uso pubblico con riferimento ai confini stradali così come definiti dalle norme e dagli articoli citati in premessa;
- occultano la segnaletica stradale e l'illuminazione pubblica;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono o pregiudicano il passaggio pedonale;
- arrecano ogni altro danno e/o pregiudizio all'utilizzo di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piazze e strade pubbliche;

2. LA RIMOZIONE DI RAMAGLIE, DEGLI ALBERI, FOGLIE E/O FRUTTI

che, per effetto di intemperie, della stagionalità e/o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi e strade pubbliche;

3. LA RADICALE PULITURA

dei terreni da vegetazione erbacea infestante;

4. LA RIMOZIONE

dai terreni di materiale di qualsiasi natura depositato in modo tale da evidenziare effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erba incolta e/o dimora stabile di ratti, serpi e/o insetti nonché di cani e gatti randagi o altri animali;

5. ALLA SISTEMATICA PULITURA DEGLI ACCUMULI DI SPORCIZIA

che per qualsiasi causa si depositano sulla superficie antistante la propria abitazione;

6. ALLA REGOLARE REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DELLE AREE PRIVATE

affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;

7. ALLA REGOLARE MANUTENZIONE DEI TOMBINI DI RACCOLTA DELL'ACQUA PIOVANA UBICATI IN AREA PRIVATA

rimuovendo foglie e ogni altro residuo che impediscono il regolare deflusso delle acque

PRESCRIZIONI GENERALI E PER LO SMALTIMENTO dei rifiuti di cui sopra:

- I residui di sfalcio dovranno essere raccolti a cura del frontista in sacchi trasparenti i quali dovranno essere debitamente chiusi e depositati al confine della proprietà privata (non più di tre sacchi per volta), in modo che siano visibili dalla strada, in tarda serata o prima mattinata onde consentire il ritiro da parte del personale preposto nella giornata di lunedì o venerdì;
- È tassativamente vietato depositare nei sacchi di cui sopra rifiuti estranei a quelli della potatura;
- Qualora trattasi di taglio di rami è opportuno compattare il materiale raccolto in appositi fasci;
- Evitare di tracciare canali di drenaggio arbitrari nei terreni, cosiddetti "tagli", che riversano le acque interamente sulla strada, onde evitare anche gli smottamenti;
- Le operazioni prescritte dovranno essere eseguite sistematicamente e ciclicamente, soprattutto nei mesi estivi, anche al fine di scongiurare il pericolo di incendi e, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione, nonché il decoro dei luoghi.

A V V E R T E

Che per l'inosservanza della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali previste dalla legge in vigore nonché l'applicazione dell'importo fissato entro i limiti edittali (da euro 50 a euro 500) per la violazione delle ordinanze comunali di cui all'art 7-bis del D.lgs. 18/08/2000 n.267, i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 30.4.1992 n.285 e pertanto soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 694,00.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi o della rimozione di eventuali opere abusive.

Interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale stesso, sarà facoltà di questa amministrazione, trascorso inutilmente il termine indicato, senza la necessità di ulteriori provvedimenti in merito, provvedere d'ufficio addebitando tutte le spese a carico degli inadempienti.

La Polizia Locale in particolare, nonché tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine (Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestali), sono incaricati di verificare la corretta osservanza ed esecuzione della presente ordinanza, adottando tutti gli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alife per 30 giorni consecutivi, nonché che alla stessa venga data massima pubblicità attraverso idonei canali di comunicazione. La Trasmissione della presente ordinanza al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, alla Polizia Municipale di Alife, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Alife e al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Alife.

Dalla Residenza Municipale,

16/04/2026

IL SINDACO
Fernando De Felice